

AGEVOLAZIONI

Il decreto antifrode interviene a “gamba tesa” sul superbonus e le altre agevolazioni

di Sergio Pellegrino

Master di specializzazione

SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con l'entrata in vigore venerdì scorso del [D.L. 157/2021](#), lo scenario di fruizione delle agevolazioni fiscali cambia in modo radicale.

L'intervento normativo appare come una “reazione” del sistema alle **frodi che sono state perpetrate nell'ambito della piattaforma per la cessione dei crediti e gli sconti in fattura** nel suo primo anno di operatività: secondo le indicazioni venute dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate sarebbero stati già accertati, infatti, **800 milioni di crediti inesistenti**.

Tre sono le **direttrici** in cui si è mosso il legislatore:

1. **estensione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità;**
2. **effettuazione di controlli preventivi nei casi “a rischio”;**
3. **regolamentazione dei controlli dell'Agenzia delle Entrate.**

Per quanto riguarda il **primo punto**, per beneficiare del **superbonus** il **visto di conformità diviene necessario**, non più soltanto per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ma **anche in caso di utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi**.

Rimane **escluso** l'obbligo di apposizione del visto soltanto nel caso di **dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia** oppure **tramite sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale**.

Altra novità sostanziale è rappresentata dal fatto che l'**obbligo del visto di conformità viene esteso a tutte le agevolazioni edilizie** per le quali l'[articolo 121 del decreto Rilancio](#) prevede la possibilità di cessione del credito o sconto in fattura: diviene quindi necessario anche per **bonus ristrutturazioni, bonus facciate, ecobonus, sismabonus, installazione di impianti**

fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Ma ci sono **modifiche importanti** anche per quanto concerne la **valutazione della congruità dei prezzi**.

Nell'ambito del [comma 13-bis](#) dell'**articolo 119 del decreto Rilancio**, viene inserita, a fianco del **riferimento ai prezzari**, la previsione dell'introduzione di **valori massimi stabiliti per taluni categorie di beni con decreto del Ministro della transizione ecologica**, decreto la cui emanazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 157/2021.

Viene inoltre **estesa l'asseverazione della congruità delle spese da parte dei tecnici abilitati a tutte le agevolazioni edilizie**: questo però soltanto in caso di cessione del credito o sconto in fattura, non se si fruisce dell'agevolazione con la detrazione in dichiarazione.

Per quanto concerne il punto dei **controlli preventivi**, regolamentato dall'[articolo 2 del D.L. 157/2021](#), viene inserito nel decreto Rilancio un **nuovo articolo 122-bis** che prevede che l'Agenzia delle Entrate, **entro cinque giorni lavorativi** dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, possa **sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni** delle cessioni che presentano **profili di rischio**.

La sospensione è finalizzata all'effettuazione di un **controllo preventivo**: nel caso in cui siano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata, in caso contrario produce gli effetti previsti.

Il **comma 4 dell'articolo 122-bis** prevede poi che i soggetti obbligati all'applicazione della **normativa antiriciclaggio** che intervengono nelle cessioni dei crediti d'imposta **non possono procedere all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del D.Lgs. 231/2007**: si tratta, rispettivamente, dell'**obbligo di segnalazione all'UIF delle operazioni sospette** e di **astensione dal compimento delle operazioni** nei casi di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela.

L'[articolo 3 del D.L. 157/2021](#) è dedicato, infine, ai **controlli dell'Agenzia delle Entrate**, non solo nell'ambito del **superbonus** e delle **altre agevolazioni edilizie**, ma anche in relazione alle **altre agevolazioni introdotte a causa della pandemia**.

La disposizione stabilisce che la contestazione da parte dell'Ufficio avviene, **salvo disposizioni specifiche**, con **avviso di recupero del credito d'imposta** che deve essere **notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione**.